



*personalmente efficace, tecnicamente efficiente.*

## In questo numero:

Personale

**1** Il bonus Natale... per pochi

**Studio giallo s.r.l**  
**società tra professionisti**

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)  
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787  
c.f. e p.iva 02025210200  
mail: segreteria@ilpersonalepa.it  
www.ilpersonalepa.it

*Personale*

## Il bonus Natale... per pochi

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*In arrivo il bonus Natale di 100 euro da corrispondere con la tredicesima. La norma è stata introdotta nel Decreto Ombibus (D.L. 113/2024) in sede di conversione. Tempestivamente arrivano anche le istruzioni delle Entrate con la Circ. 19/E del 10/10/2024*

### I presupposti soggettivi e oggettivi

**I**n sede di pagamento della tredicesima mensilità verrà riconosciuto una indennità *una tantum* per l'anno 2024 pari a 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari. Condizioni che abbracciano una platea decisamente ristretta di beneficiari.

Il bonus verrà riconosciuto al verificarsi, in modo congiunto delle seguenti condizioni:

- a) reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno 2024;
- b) coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio fiscalmente a carico. In caso di nuclei monogenitoriali è sufficiente il figlio a carico quando "l'altro genitore manca" (art. 12, c. 1, lett. c), Tuir);
- c) imposta lorda capiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente previste dall'art. 13, comma 1, del Tuir;
- d) titolarità di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024.

La Circolare 19/2024 approfondisce le condizioni di spettanza:

#### *a) il reddito complessivo fino a 28.000 euro*

Per la verifica del limite dei 28.000 euro si deve considerare il reddito di riferimento che corrisponde al reddito complessivo da utilizzare per il calcolo delle agevolazioni fiscali. Viene scorporato il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprensivo delle relative pertinenze.

+	Reddito complessivo	
-	Reddito abitazione principale e delle pertinenze	
+	Redditi soggetti a cedolare secca	

+	Redditi soggetti a imposta sostitutiva (forfettari)	art. 1, c. 692, lett. g) L. 160/2019
+	Quota agevolazione ACE	art. 1 D.L. 201/2011
+	Mance (nelle strutture ricettive)	art. 1, c. 58-62, L. 197/2022
+	Quota esente per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero	art. 44, c. 1, D.L. 78/2010
+	Quota esente prevista dai regimi speciali dei lavoratori impatriati	art. 16, D.Lgs. 147/2015 art. 5, c. 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019 art. 5 D.Lgs. 209/2023

*b) il coniuge e i familiari a carico*

Requisito indispensabile è la presenza di un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.

Se è presente anche l'altro genitore il lavoratore che richiede il bonus deve avere anche il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico. La norma e la circolare non richiedono che il coniuge debba anche essere l'altro genitore del figlio a carico.

Nei nuclei monogenitoriali non è richiesta la presenza del coniuge a carico, nel caso in cui il richiedente non sia coniugato o se coniugato si sia successivamente separato. La circolare definisce nuclei monogenitoriali quelle situazioni nelle quali si verifica in modo disgiunto, che

- l'altro genitore è deceduto;
- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore;
- il figlio è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

Il nucleo monogenitoriale sussiste anche nel caso di convivenza *more uxorio* ovvero quando il genitore richiedente risulti convivente con un soggetto terzo (che non è l'altro genitore) e l'altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio, vi sia un'adozione o un affidamento/affiliazione del solo richiedente. Se al contrario l'unico genitore si è coniugato con il soggetto terzo quest'ultimo deve risultare a carico.

Nel caso di un decesso di un genitore non c'è dubbio che l'altro genitore non sposato costituisca un nucleo monogenitoriale. Ma se il genitore in vita, con il figlio a carico, si è risposato anche quest'ultimo deve essere a carico (seppure non sia il genitore del figlio del richiedente). Se il genitore richiedente si è successivamente separato legalmente ed effettivamente torna ad essere un nucleo monogenitoriale. In generale, si applicano le ordinarie regole fiscali previste nell'art. 12, c. 1, lett. c), Tuir.

In presenza di entrambi i genitori conviventi il bonus non può essere riconosciuto in quanto manca il requisito del coniuge a carico atteso che, essendo conviventi, non si c'è il coniuge e non si è in presenza di un nucleo monogenitoriale. Tale condizione sussiste anche nel caso in cui con l'altro genitore sia stata formalizzata la stabile convivenza all'anagrafe ai sensi dell'art. 1, c. 36-37, L. 76/2016.

Lo stesso vale, in presenza sempre di entrambi i genitori, quando il lavoratore richiedente vive con il figlio a carico e/o con una terza persona ed è separato dall'altro genitore. In tutti questi casi il convivente non può essere considerato coniuge e quindi non può essere fiscalmente a carico.

PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI			
genitore richiedente	l'altro genitore	figlio	Bonus
Presente	Presente, coniugato con l'altro genitore e a carico	A carico	Sì
Presente	Presente, coniugato con l'altro genitore e NON a carico	A carico	No
Presente	Presente, coniugato con l'altro genitore e a carico	NON carico	No
Presente	Presente, convivente con l'altro genitore (non può essere a carico) in un rapporto stabile dichiarato all'anagrafe comunale	A carico	No
Presente e separato dall'altro genitore anche se convivente con una terza persona	Presente e separato dall'altro genitore anche se convivente con una terza persona	A carico	No
Presente e non coniugato con l'altro genitore	Presente e non coniugato con l'altro genitore	A carico	No
Presente e coniugato con altro soggetto diverso dall'altro genitore	Presente e non coniugato con l'altro genitore	A carico	Sì
PRESENZA DI UN SOLO GENITORE			
Presente e non coniugato o se coniugato successivamente separato	Manca	A carico	Sì
Presente e non coniugato o se coniugato successivamente separato	Manca	Non a carico	No
Presente e coniugato con altro soggetto terzo fiscalmente a carico del genitore	Manca	A carico	Sì
Presente	Manca	A carico	No

e coniugato con altro soggetto terzo fiscalmente non a carico del genitore			
Presente e convivente con altro soggetto terzo (non può essere fiscalmente a carico)	Manca	A carico	Sì

*c) la capienza*

Il bonus può essere erogato se l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente (non sul reddito complessivo di riferimento) non supera le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Tuir.

Le regole per la determinazione della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.955 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. Tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno (CM 15/2007, par. 1.5.1).
se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 1, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 1.910 + 1.190 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{13.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 1, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro (art. 13, c. 1.1, Tuir)	Detrazione = 65 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.	

La Circolare specifica che non rileva in alcun modo la riduzione di 75 euro, prevista per l'anno 2024, delle detrazioni ai soli fini della capienza per il riconoscimento del trattamento integrativo per i redditi fino a 15.000 euro (art. 3, comma 1, D.Lgs. 216/2023).

*d) il reddito da lavoro dipendente*

Possono beneficiare del bonus solo i titolari di reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024. Non rileva la tipologia di rapporto, a tempo determinato o indeterminato, full-time o tempo parziale.

Non rientrano nel perimetro del bonus tutti i redditi assimilati previsti dall'art. 50 del Tuir (sindaco, assessori, consiglieri, collaboratori, LSU, LPU, borse di studio, ecc.).

L'indennità deve essere rapportata ai giorni di lavoro secondo le regole ordinarie per il riconoscimento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente (ogni giorno per il quale è prevista una retribuzione immediata o differita). Quindi spetta per intero anche in caso di part-time orizzontale, verticale o ciclico. In presenza di più rapporti di lavoro che si sovrappongono i giorni deve considerati una sola volta (circ. 15/2007, par. 1.5.1).

### La richiesta del dipendente

L'erogazione del bonus è subordinata alla presentazione da parte del dipendente di una richiesta scritta in forma di autocertificazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- attestazione di avere diritto al bonus;
- presenza o meno dei requisiti per essere considerato nucleo monoparentale;
- se coniugato il codice fiscale del coniuge specificando se risulta o meno fiscalmente a carico;
- codice fiscale del figlio e dichiarazione che lo stesso risulta essere a carico;
- reddito di riferimento inferiore a 28.000 euro;
- eventuale presenza, nel 2024, di più rapporti di lavoro dipendente con altri datori di lavoro specificando il reddito di lavoro dipendente e i giorni lavorati e allegando le relative CU. La dichiarazione può essere presentata all'ultimo datore di lavoro ovvero, in presenza di più rapporti di lavoro anche a part-time, ad un solo sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

#### MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Alla c.a. dell'Ufficio Personale

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

CHIEDE

l'erogazione dell'indennità di 100 euro prevista dall'art. 2-bis del D.L. 113/2004 e, a tal fine,

DICHIARA

ai sensi 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti reddituali e familiari previsti dalla normativa vigente come specificati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/2024:

- di essere coniugato/a indicando
  - il codice fiscale del coniuge fiscalmente a carico \_\_\_\_\_ non legalmente ed effettivamente separato
  - il codice fiscale del 1° figlio fiscalmente a carico \_\_\_\_\_

- il codice fiscale del 2' figlio fiscalmente a carico \_\_\_\_\_
- il codice fiscale del 3' figlio fiscalmente a carico \_\_\_\_\_

ovvero

- non essere coniugato/a e di possedere i requisiti previsti per i nuclei monogenitoriali (l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio ovvero il figlio è stato adottato da un solo genitore, il figlio è stato affidato o affiliato a un solo genitore):
  - il codice fiscale del 1' figlio fiscalmente a carico \_\_\_\_\_
  - il codice fiscale del 2' figlio fiscalmente a carico \_\_\_\_\_
  - il codice fiscale del 3' figlio fiscalmente a carico \_\_\_\_\_
  
- di avere un reddito complessivo per l'anno 2024 inferiore a 28.000 euro quantificato secondo le modalità definite dalla circ. 19/2024;
  
- che nel corso del 2024 è stato titolare dei seguenti rapporti di lavoro dipendente con altri datori di lavoro allegando per ciascuno la relativa CU:
  - reddito di lavoro dipendente \_\_\_\_\_ periodo di lavoro dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - reddito di lavoro dipendente \_\_\_\_\_ periodo di lavoro dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - reddito di lavoro dipendente \_\_\_\_\_ periodo di lavoro dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - reddito di lavoro dipendente \_\_\_\_\_ periodo di lavoro dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 e 78 D.P.R. n. 445/2000

Data, \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

### **Adempimenti del sostituto d'imposta**

Previsa verifica delle condizioni reddituali e familiari dichiarate dal dipendente, il sostituto d'imposta deve corrispondere il bonus di 100 euro unitamente alla tredicesima mensilità rapportandolo ai giorni di lavoro effettuati nell'anno (anche presso altri datori di lavoro).

Anche se la circolare non si esprime, poiché il bonus viene corrisposto con la tredicesima, in caso di cessazione prima di dicembre la stessa potrebbe comunque essere erogata dal datore di lavoro.

L'indennità corrisposta è recuperata sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. Verrà istituito un apposito codice tributo.

In sede di conguaglio il sostituto d'imposta deve verificare la spettanza dell'indennità provvedendo all'eventuale recupero.

La documentazione presentata dal dipendente deve essere conservata dal datore di lavoro ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

### **Ulteriori possibilità per il dipendente in sede di dichiarazione**

Il bonus dovrà comunque essere rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico) ed è computato nel saldo Irpef.

Se il dipendente non richiede il bonus al sostituto d'imposta, ad esempio perché non aveva certezze rispetto al possesso dei requisiti, può sempre beneficiarne in sede di dichiarazione annuale. Analogamente, per i dipendenti cessati in corso d'anno che non hanno un sostituto d'imposta cui presentare la richiesta.

Al contrario, se il dipendente ha ricevuto il bonus in carenza dei presupposti, deve in primo luogo chiedere il conguaglio al sostituto d'imposta. Qualora siano trascorsi i termini dovrà presentare la dichiarazione dei redditi.